

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE CIMITERIALI
COMUNALI - 2° SEMESTRE 2011.

L'anno duemilaundici (2011), il giorno..... del
mese di , in Sesto Fiorentino, tra i Signori: -

- Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16.09.1971,
in qualità di Responsabile della U.O.A. Lavori
Pubblici e Servizi a rete del Comune Sesto
Fiorentino (C.F./P.IVA: 00420010480), avvalendosi
dei poteri a lei derivanti dall'art. 24 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi - Parte I, e del Decreto sindacale n. 19 del
28.12.2010;--

- Sig. Ariaudo Oscar Alberto, nato a Buenos Aires il
01/05/1931, nella sua qualità di legale
rappresentante della **SOCIETA' COOPERATIVA**
DELL'ALBERO a r.l. (C.F./ P.IVA 03918860481) con sede
legale nel Comune di Scandicci (FI) - Cap 50018, Via
del Ponte a Greve 5/C (di seguito denominata
Cooperativa) iscritta all'Albo delle Cooperative
della Regione Toscana - sezione cooperative sociali
di tipo B - con Decreto regionale n. 364 del

23/05/1994 numero iscrizione 1;

Premesso che:

- a seguito di procedura di selezione fra Cooperative Sociali ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 87/1997, con determinazioni n. 12/2010 e 169/2010 è stata affidata alla Società Cooperativa Dell'Albero a r.l. di Scandicci la gestione a manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali comunali per l'anno 2010, per un importo di € 139.925,00 oltre oneri per la sicurezza per € 4.000,00 oltre IVA, e dunque per un totale di € 172.710,00;

- alla scadenza dell'appalto, non essendo ipotizzabile la gestione in economia dei servizi cimiteriali per mancanza di personale e mezzi, l'A.C. ha deciso di predisporre gli atti per procedere alla indizione di gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento triennale del servizio sopra descritto;

- nelle more dell'espletamento della procedura di gara, con determinazioni n. 1611/2010 e n. 39/2011 è stato prorogato l'affidamento del suddetto servizio alla Cooperativa Sociale Dell'Albero di Scandicci, agli stessi patti e condizioni dell'appalto 2010;

- la predisposizione degli atti ed elaborati tecnici

per l'indizione della gara ha richiesto tempi superiori a quelli preventivamente stimati;

- si prevede altresì che l'espletamento della gara richieda tempi altrettanto lunghi, trattandosi di una procedura particolarmente complessa;

- ai sensi dell'art.10, della Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti della Cooperativa di cui trattasi e del suo Amministratore unico, nulla osta alla stipula della presente convenzione così come risulta dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze in data 22.4.2011, prot.CEW/5920/2011/CFI0309, rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R.n. 252/1998 recante la dicitura antimafia, agli atti del Comune;

- in base agli accertamenti eseguiti la Cooperativa risulta in regola col versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'INAIL, come risulta dal DURC conservato agli atti del servizio competente ; -----

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1 - Premessa

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte

integrante e sostanziale della presente convezione.-

Articolo 2- Oggetto del servizio ed allegati

Il Comune di Sesto Fiorentino affida alla Cooperativa Sociale dell'Albero, che accetta, il servizio di gestione e di manutenzione ordinaria dei seguenti cimiteri siti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, agli stessi patti e condizioni dell'appalto aggiudicato alla Cooperativa per l'anno 2010:

- **Cimitero Maggiore**, loc. Quinto Basso, Via Gramsci;
- **Cimitero circoscrizionale di Cercina**, loc. Pieve di Cercina, Via Dante da Castiglione;
- **Cimitero circoscrizionale di Morello**, loc. Morello, Via di Chiosina.

Per il Cimitero di Morello e il Cimitero di Cercina la gestione riguarda i soli servizi di inumazione, tumulazione, esumazione e estumulazione.

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle descritte nel Capitolato speciale e relativi allegati ("Progetto" e "Piano Sostitutivo di sicurezza") approvato con determinazione dirigenziale n. 1131/2009, sottoscritto per accettazione dalla Cooperativa e depositato agli atti del Servizio Gare, e che, unitamente alla citata determinazione, si intende facente parte

integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato.

Articolo 3 - Durata del servizio

L'affidamento del servizio ha durata di sei mesi a decorrere dal 01.07.2011.

Articolo 4 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio è fissato in €. 69.962,50 ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 2.000,00 oltre iva e dunque per un totale di € 86.355,00,00. Con il pagamento del corrispettivo l'affidatario si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà versato in quota mensile, pari a un sesto dell'importo stabilito all'art. 4 della presente convenzione e sarà pagato dall'Amministrazione Comunale posticipatamente a seguito di emissione di regolare fattura.

Tale corrispettivo è da considerare comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti dalla convenzione.

Le fatture mensili dovranno essere inviate all'Ufficio Segreteria dell'U.O.A. LL.PP. e Servizi a Rete.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva (DURC).
Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La Cooperativa riscuoterà le somme dovute previo bonifico sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati all'Ufficio Segreteria dell'U.O.A. LL.PP. e Servizi a Rete.

Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

La fattura sarà liquidata previo nulla osta del Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e previa eventuale relazione, se necessaria, del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, il Geometra Andrea Bruni.

Articolo 6 - Uso di macchinari e attrezzi

Il personale addetto dovrà utilizzare macchine ed attrezzature in dotazione alla Cooperativa conformi al D.P.R. 24/07/1996 n. 459 (marcatura CE), nonché alle norme di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Sulle macchine e attrezzature di proprietà della Cooperativa dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della

ditta, esse dovranno essere custodite presso i luoghi indicati dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Articolo 7 - Macchine e attrezzature di proprietà

dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione concede in comodato d'uso alla Cooperativa per l'espletamento del servizio le attrezzature indicate nel Capitolato Speciale depositate presso il Cimitero Maggiore. Nel caso di utilizzo di dette attrezzature da parte della Cooperativa tutte le spese inerenti e conseguenti l'uso quali manutenzione ordinaria, straordinaria, carburante, assicurazione etc.. sono a totale carico della Cooperativa. Sono poste a carico dell'Ente proprietario le eventuali spese di messa a norma.

Entro due giorni dall'inizio del servizio il Responsabile del servizio Cimiteriale in rappresentanza del Comune e il Coordinatore della Cooperativa di cui al successivo art. 10, procedono all'inventariazione e verifica delle attrezzature concesse in uso, redigendo apposito contratto.

Le attrezzature dovranno essere regolarmente manutenzionate e mantenute in buono stato, salvo il deperimento dovuto all'uso.

I danni derivanti dalla mancata effettuazione della manutenzione, oppure da cattivo uso, saranno addebitati alla Cooperativa, che sarà tenuta a rifondere il danno prodotto.

Articolo 8 - Oneri a carico del Comune

L'Amministrazione metterà a disposizione idonei locali, in uso gratuito, da adibire a deposito attrezzi e materiale, nonché ad uso spogliatoio dotato di servizio igienico e doccia.

Sarà cura della Cooperativa dotare i medesimi degli arredi necessari e curare la manutenzione ordinaria degli stessi.

L'accesso a detti locali, per esigenze organizzative, non può essere riservato esclusivamente al personale della Cooperativa.

Articolo 9 - Sede operativa della Cooperativa

La Cooperativa si impegna a comunicare all'Amministrazione il recapito di una propria sede operativa, dotata di tutti gli strumenti necessari ad assicurare la trasmissione di notizie e comunicazioni (fax, telefono fisso, indirizzo di posta elettronica) e ad assicurare la presenza presso detta sede di personale in grado di fornire tempestivo riscontro in caso di urgenze.

Articolo 10 - Coordinatore del servizio

La Cooperativa nomina Coordinatore del servizio il Sig. Marco Pallante che si rapporterà con il Responsabile comunale del Servizio Cimiteriale, il geometra Andrea Bruni per tutto quanto concerne il servizio in affidamento.

Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile, almeno telefonicamente, durante l'orario di apertura dei cimiteri. In caso di sua assenza la Cooperativa è obbligata ad individuare e comunicare il nominativo del sostituto e del relativo recapito telefonico.

La mancata reperibilità del Coordinatore o del suo sostituto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 17 della presente convenzione.

Articolo 11 - Controlli periodici e verifiche

L'Amministrazione provvede ad eseguire verifiche periodiche sul mantenimento da parte della Cooperativa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula della convenzione nonché sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei Responsabili della Cooperativa; eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto al legale rappresentante

della Cooperativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio Cimiteriale. Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate saranno immediatamente contestate alla Cooperativa.

Articolo 12 - Eventi naturali

In caso di eventi naturali ed in tutti i casi aventi carattere di straordinarietà la Cooperativa è tenuta, previa segnalazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ad intervenire in tempi rapidi mettendo a disposizione, oltre al personale adibito normalmente al servizio, anche eventuali altri soggetti.

Le prestazioni aggiuntive saranno liquidate separatamente.

Articolo 13 - Rispetto del D.Lgs. 81 del 2008

La Cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato

oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio biologico, chimico, sollevamento manuale dei carichi, cadute dall'alto, operazioni all'interno di scavi e quant'altro concernente l'attività lavorativa specifica. Tutto il personale addetto alle attività previste dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al RSPP incaricato.

In particolare la Cooperativa ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed operazioni da effettuare;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera

idonea;

- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone altresì immediata comunicazione all'Amministrazione.

Dovrà inoltre essere data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere la convenzione nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della normativa in materia di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione e delle autorità competenti.

In applicazione del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 si rende noto che il servizio protezione e prevenzione previsto dal D. Lgs. 81/2008 è operante presso il Comune di Sesto Fiorentino che si avvale di professionalità esterna all'ente.

Articolo 14 - Personale addetto

Il personale addetto è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale richiamato all'art. 2 della convenzione.

L'Amministrazione Comunale sarà completamente estranea ai rapporti fra la Cooperativa Sociale ed i propri collaboratori.

Articolo 15 - Trattamento economico degli addetti al servizio.

La Cooperativa si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti, e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art. 2 l. 381/91

Articolo 16 - Oneri a carico della Cooperativa

E' fatto obbligo alla Cooperativa:

- a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi

integrativi;

b) di salvaguardare gli equilibri occupazionali ed applicare la normativa regionale vigente (art. 12 legge regionale 87/1997 e contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali ed eventuali modificazioni);

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione di poter dichiarare la immediata risoluzione della convenzione.

c) di effettuare la fornitura di tutti i materiali, attrezzature etc. necessari per la manutenzione ordinaria delle strutture, per lo svolgimento del servizio e per la manutenzione delle attrezzature;

d) di provvedere alla immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione, previo confronto fra le parti, ritenesse non di suo gradimento;

e) di confermare prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo del personale impegnato con indicazione delle mansioni espletate, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi

e previdenziali INPS INAIL mediante presentazione

di certificazione liberatoria rilasciata dagli

istituti previdenziali e assicurativi;

f) di non sostituire, senza preventiva

comunicazione, il personale impegnato nel

servizio;

g) di sollevare l'Amministrazione da ogni e

qualsiasi responsabilità derivante da eventuali

azioni proposte direttamente nei confronti della

Cooperativa stessa, da parte dei dipendenti, così

come si obbliga a manlevare l'Amministrazione da

qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero

subire (persone o cose) a causa del proprio

servizio;

h) di mettere a conoscenza il proprio personale

delle modalità di svolgimento del servizio;

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità

per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare

alla Cooperativa e ai suoi dipendenti nella

esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche

infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a

carico della Cooperativa la quale ne è la sola

responsabile anche in deroga alle norme che

dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a

carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, e di ogni indennizzo.

Articolo 17 - Inadempienze e penalità

Il servizio oggetto della convenzione dovrà essere svolto con le modalità previste dai Regolamenti Comunali e dal Capitolato Speciale, come citato all'art. 2 e relativi allegati ("Modalità operative cimiteriali" - "Rischi specifici relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro nei cimiteri" e "Progetto predisposto dalla Cooperativa").

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, dal capitolato, dal suo allegato e dal progetto presentato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

1. in caso di mancata reperibilità del coordinatore sarà applicata una penale di € 50,00 al giorno;
2. in caso di mancata effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 6 lettere a) e b) del capitolato speciale sarà applicata una penale di € 150,00 al giorno;

3. nel caso di non effettuazione o svolgimento parziale o insoddisfacente delle prestazioni di cui all'art.5 lettere c), d), e), f), g), h), i)del capitolato speciale sarà applicata una penale di € 100,00 al giorno;

4. nel caso di non effettuazione o svolgimento parziale o insoddisfacente delle prestazioni di cui all'art. 5 lettere j), k), l), m), n), o), p), q) del capitolato speciale sarà applicata una penale di € 50,00 al giorno.

L'applicazione delle penali sarà effettuata dopo aver dato comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990.

La penale potrà essere pagata direttamente dalla Cooperativa, oppure la medesima sarà decurtata dal pagamento della prima fattura successiva alla definizione del procedimento di cui al comma precedente.

Articolo 18 - Subappalto e cessione del servizio

La Cooperativa non puo' cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19 - Danni a persone o cose - accertamento

La Cooperativa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose ed in ogni caso, dovrà provvedere

senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione alla presenza di delegati della Cooperativa.

A tale scopo, l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire alla Cooperativa di intervenire nella stima.

Qualora la Cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Cooperativa.

Tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza e se ciò non fosse sufficiente avvalendosi della cauzione. Il reintegro del deposito cauzionale dovrà essere effettuato entro 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta di integrazione.

La Cooperativa in alternativa al risarcimento del danno, può procedere a proprie spese a riparare le

attrezzature rotte e/o rimborsare il danno provocato.

Articolo 20 - Responsabilità ed assicurazione

La Cooperativa risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale e dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose, anche dell'Amministrazione, durante la esecuzione del servizio.

La Cooperativa in tal senso produce copia della polizza assicurativa R.C.T. n. xxxxxxxxxxx. emessa da xxxxxxx Assicurazioni Spa Ag. xxxxxx in data xx/xx/xxxx per un massimale di € 2.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio di responsabilità civile terzi.

Tale polizza non libera la Cooperativa dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune è comunque esonerato da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità.

Articolo 21 - Risoluzione della convenzione

Qualora si verificano da parte della Cooperativa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e di convenzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere,

trattenendo la cauzione definitiva quale penale o l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

a. in qualsiasi momento quando essa a suo insindacabile giudizio, ritenga la Cooperativa non più idonea a continuare il servizio;

b. in caso di cessione dell'azienda, o ramo di azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc. a carico della Cooperativa aggiudicataria;

c. in caso di cessione totale o parziale del servizio;

d. quando non vengono rispettati, da parte della Cooperativa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;

e. per gravi inosservanze della vigente normativa;

f. a seguito di reiterate e documentate

inadempienze agli obblighi assunti dalla

Cooperativa;

g. per l'esecuzione di prestazioni non conformi

alle indicazioni della Amministrazione;

h. per grave violazione degli obblighi

contrattuali;

i. per sospensione o abbandono o mancata

effettuazione da parte della Cooperativa di

uno o più servizi che comporti per

l'Amministrazione grave documento;

j. a seguito dell'impiego di personale, in modo

continuativo, non sufficiente a garantire il

livello di efficienza del servizio;

k. per violazione persistente degli orari e delle

modalità di svolgimento del servizio indicate

nel capitolato, nell'allegato e nel progetto

presentato;

l. per violazione o mancato rispetto delle

normative e/o delle prescrizioni giuridiche

e/o contrattuali relative alla sicurezza ed

igiene sul luogo di lavoro.

La procedura di risoluzione dovrà essere preceduta

da un confronto e una verifica sulla materia oggetto

del contenzioso, tale da garantire una analisi

obiettiva degli eventi.

La risoluzione della convenzione è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tal caso la Cooperativa non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di giorni sessanta da notificarsi con lettera raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, oppure venissero meno parte o tutte le esigenze oggetto del servizio.

In caso di risoluzione la Cooperativa non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

Oltre che nei casi espressamente previsti nella presente Convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare il servizio, quindi risolvere la convenzione in qualsiasi momento per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto alla Cooperativa.

In caso di reiterata inadempienza da parte della Cooperativa sociale, l'Amministrazione si riserva la

facoltà di eseguire i lavori o servizi contestati, mediante ditte esterne, oppure in economia.

Nella fattispecie l'onere sostenuto dall'Amministrazione dovrà essere rimborsato dalla Cooperativa inadempiente.

Articolo 22 - Cauzione definitiva

La Cooperativa ha costituito, quale cauzione definitiva, garanzia fideiussoria di Euro 14.392,50 calcolata secondo i criteri di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante polizza n..... ..emessa in data da Assicurazioni S.p.A.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'esecuzione del contratto, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.-----

Articolo 23 - Estensione o restrizione del servizio

L'Amministrazione in caso di necessità, si riserva di far effettuare prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto indicato nella presente convenzione, nel capitolato e nel progetto presentato, fino a concorrenza dell'importo stabilito quale soglia di rilievo comunitario.

Tali prestazioni saranno effettuate con le modalità e nei tempi concordati fra le parti, il

corrispettivo sarà individuato tenendo conto della tipologia della prestazione e del costo del personale impegnato.

Articolo 24 - Stipula della convenzione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Si dà atto che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto la Società Cooperativa a responsabilità limitata Dell'Albero è O.N.L.U.S. e pertanto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 469/1997.

Articolo 25 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e la Cooperativa è competente il Foro di Firenze.

Articolo 26 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti della presente convenzione la Cooperativa elegge domicilio nel Comune di Sesto Fiorentino - Piazza Vittorio Veneto, n. 1 .

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Coordinatore nominato dalla Cooperativa si considererà fatta personalmente al legale rappresentante della Cooperativa .

Articolo 27 - Norme integrative

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in materia.

In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23 maggio 1924 n.827, alla legge 381 dell'8 novembre 1991, alla Legge della Regione Toscana n. 87 del 24 novembre 1997, al D.P.R. 163 del 2006, al Codice Civile se ed in quanto applicabili.

Articolo 28 - Trattamento dei dati

La Cooperativa accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto.-----

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE U.O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE

LA SOCIETA' COOPERATIVA